



COMUNE DI UCRIA

Piazza Castello, 14
Tel. 0941/664021 – 0941/664119
Fax 0941/664530

Regolamento comunale per l'istituzione e l'adesione alla pratica del compostaggio domestico e collettivo dei rifiuti solidi urbani

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 16 agosto 2016

INDICE

Articolo 1 -	Principi
Articolo 2 -	Oggetto del Regolamento
Articolo 3 -	Soggetti interessati
Articolo 4 -	Benefici
Articolo 5 -	Agevolazioni
Articolo 6 -	Materiali compostabili
Articolo 7 -	Materiali da non introdurre nel composto
Articolo 8 -	Modalità di trattamento degli scarti da compostare
Articolo 9 -	Compostiere
Articolo 10 -	Compostaggio Collettivo
Articolo 11 -	Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione.
Articolo 12 -	Rinnovo iscrizione all' Albo compostatori.
Articolo 13 -	Verifiche e controlli
Articolo 14 -	Rinvio
Articolo 15 -	Norme transitorie e finali
Articolo 16 -	Allegati

Articolo 1 – Principi

- Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine si promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica. Il Comune promuove, inoltre, forme di compostaggio collettivo per tutti quei contribuenti che, pur volendo aderire a tale iniziativa, non hanno i luoghi idonei dove effettuare il compostaggio attraverso l'attivazione di progetti a tal scopo indirizzati.
- Il Comune assicura un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.
- Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro - industriale ed artigianale.
- Il compostaggio è parte integrante di un insieme d'iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
- Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

- le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico e/o collettivo;
- i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di UCRIA;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico e/o collettivo;
- le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico e/o collettivo;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico e/o collettivo e di chi già ha in possesso una compostiera o fanno nei modi previsti il compostaggio.

Articolo 3 - Soggetti interessati

- Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i contribuenti del Comune di Ucria che s'impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (a porta a porta) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio della propria utenza domestica, secondo le indicazioni riportate nel presente regolamento.
- Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e .non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali. I soggetti che aderiscono dovranno effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico e/o collettivo dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si versa il tributo riguardante l'igiene ambientale, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto e/o offrirlo all'Ente per le sue aree verdi.
- L'adesione al progetto da parte del singolo contribuente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento.

Articolo 4 - Benefici

- Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
- La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 - Agevolazioni

- L'adesione alla pratica del compostaggio consentirà di beneficiare di un bonus economico in forma di riduzione del tributo riguardante l'igiene ambientale (di seguito denominato TARI), così come previsto dall'art. 41 del capitolo IV del regolamento IUC ai commi 7 e 8;
- La quantificazione del bonus potrà subire modifiche secondo disposizioni normative e/o atti deliberativi della G.M. o del Consiglio Comunale;

Articolo 6 - Materiali compostabili

- Sono materiali compostabili (a titolo esemplificativo):
 - gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
 - gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).
- Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli anti fermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo:

- bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.
- Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
- gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi. Per maggiori specificazioni si rimanda al manuale in allegato.

Articolo 7 - Materiali da non introdurre nel composto

- E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali (a titolo esemplificativo):
 - carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
 - qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile. Per maggiori specificazioni si rimanda al manuale in allegato.

Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

- E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
- Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.
- Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione
- Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.. A tale scopo si raccomanda di:
 - collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
 - miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
 - rivoltare periodicamente (almeno una volta a settimana) il materiale per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiore quantità di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi quali foglie, paglia, segatura di legno non trattato ecc.);
 - coprire con materiale isolante traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo;

- La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
- Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale è necessario l'assenso di tutti i comproprietari e/o condomini anche di coloro che non hanno chiesto l'inserimento nell'Elenco dei Compostatori e che comunque non praticano il compostaggio domestico .

Articolo 9 – Compostiere

- Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari: esiste in commercio un contenitore apposito, detto compostiera. La spesa per l'acquisto della compostiera è a totale carico del cittadino che aderisce.
- Il volume della compostiera deve essere adeguato al numero dei componenti della famiglia cui serve; la compostiera deve essere collocata a diretto contatto del terreno, in un giardino, ortale ecc..
- Il cittadino che effettua il compostaggio deve sempre tenere presenti le norme di igiene e sapere che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità comunali competenti.

Articolo 10 – Compostaggio Collettivo

- Il progetto pilota di compostaggio collettivo dà l'opportunità ad un gruppo di concittadini di gettare i loro scarti organici in un contenitore comune appositamente pensato per favorire il processo di biodegradazione della materia organica. questa forma di gestione della materia organica si distingue dalla solita raccolta differenziata perché è un'iniziativa cittadina di piccola scala. La forza del progetto offre ai cittadini una piattaforma dove possono essere loro stessi a gestire una parte dei loro scarti di casa per poi godersi i molteplici benefici che ne derivano. Il compostaggio collettivo non richiede tecnologie estranee o costose, ed il comune non viene interessato a riorganizzare la propria logistica per la raccolta. E' tuttavia uno strumento importante per accrescere nel cittadino una maggiore consapevolezza riguardo alla produzione dei rifiuti e lo aiuta a sviluppare un senso di responsabilità.
- Il progetto di compostaggio collettivo, come quello di compostaggio domestico, vengono autogestiti dai cittadini, e sono indipendenti dai servizi di raccolta differenziata offerti dal Comune. I vantaggi di farlo in gruppo sono:
 - Produrre un compost qualitativamente più ricco vista la diversità degli scarti alimentari che arrivano nella compostiera;
 - condividere il proprio impegno settimanale di controllare il processo e la qualità del compost con altri concittadini;
 - Permettere a chi non ha spazio per avere una compostiera domestica di poter fare comunque il compost;
 - Fare parte di un progetto che dà l'occasione di socializzare e condividere il ciclo della trasformazione della natura;
- Questo approccio contrasterà il problema urgente della gestione dei rifiuti urbani, permettendo di rimanere fuori delle complesse strutture centralizzate. si tratta di qualcosa di piccolo nel suo scopo ma potente nelle sue ramificazioni ed implicazioni positive nel corto e nel lungo termine per il comune di Ucria e i cittadini che lo abitano.

- Progetti come questo, nel giro di quindici anni hanno dimostrato essere efficaci sia per l'accresciuta sensibilizzazione ambientale che viene sviluppata nella città, che per la loro semplicità di start-up e gestione. Di seguito viene riportato un elenco dei materiali necessari per il progetto e le varie fasi che lo compongono:

Materiali

- Una serie di quattro compostiere di circa 2 metri quadri e alte circa un metro. chiusura delle stesse con lucchetto (fornendo le chiavi ai partecipanti).

Precauzioni

- I lucchetti sugli sportelli d'accesso sono una precauzione da rispettare per evitare che passanti possano gettare materie che possono compromettere la salute del compost e gli sforzi dei partecipanti;
- Materiali informativo (volantini e manifesti da dare agli interessati e/o da affiggere).
- Cartelli segnaletici ed informativi da affiggere nelle vicinanze delle compostiere e sulle compostiere stesse;

Fasi

- Scelta del sito su un'area non pavimentata di una area a verde messa a disposizione dall'Amministrazione comunale in un sito di proprietà comunale;
- Selezione per manifestazione di pubblico interesse dei nuclei familiari che vogliono partecipare all'iniziativa (max 15) per ogni sito messo a disposizione dall'Amministrazione che non hanno a disposizione un'area a verde disponibile;
- Scelta di un responsabile rappresentante del gruppo di nuclei familiare a cui il Comune deve fare riferimento;
- Inaugurazione e formazione sul funzionamento della compostiera a cura di personale del servizio Ambiente del Comune;
- Scambio di contatti con personale del servizio Verde pubblico a ciò incaricato dal Dirigente del Settore per il prelievo del compost dalle compostiere e utilizzo nel medesimo sito in cui vengono posizionate le compostiere;

Il ruolo dell'Amministrazione: è quello di partner e sponsor dell'iniziativa volta alla riduzione a monte dei rifiuti; fornisce le compostiere, crea il materiale informativo e lo distribuisce ai soggetti interessati, provvede a mettere a disposizione l'area a verde dove posizionare le compostiere e fornisce e installa le stesse, utilizza il compost prodotto nella medesima area a verde ed infine mette a disposizione un servizio di supporto telefonico.

Il ruolo dei Partecipanti: permettere a chi non ha spazio per avere una compostiera domestica di poter fare comunque il compost e propagandare questo tipo di pratica.

Attività minime consigliate per ottimizzare il processo

- formare un letto di legname grosso o pietre per permettere la percolazione
- ridurre la dimensione degli scarti (per accelerare il processo di decomposizione, favorire l'aerazione e permettere una decomposizione uniforme);
- equilibrare le materie secche e umide. Non scendere mai sotto al 50% di materiale secco (carta assorbente, tovaglioli, foglie, rami secchi ect.);
- qualora il materiale diventasse troppo secco umidificarlo;
- la presenza di lombrichi velocizza il processo;
- la presenza di insetti e la puzza è segno di cattiva aerazione.

Articolo 11 - Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione.

- I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico e/o collettivo devono presentare apposita domanda, presso l'Ufficio Tributi del Comune di UCRIA esclusivamente mediante il *Modello A*, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI. Con tale domanda i contribuenti si impegnano a prendere visione del manuale di compostaggio allegato al presente regolamento. Il soggetto richiedente, verificata la fattibilità e la veridicità della richiesta, verrà inserito nell'Elenco dei Compostatori, che viene tenuto presso l'Ufficio Tributi.
- In fase di prima applicazione, al fine del riconoscimento del bonus economico 2016, l'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sarà applicato limitatamente al periodo di effettivo utilizzo decorrente dalla data di presentazione dell'istanza.
- Per le annualità successive al 2016 l'istanza deve essere presentata entro le date che saranno definite dalle delibere di approvazione delle tariffe.
- Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le domande si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui all'articolo dodici del presente Regolamento.
- Eventuali variazioni d'interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Elenco Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di elementi dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all' Ufficio Tributi;
- L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il *Modello B* allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante emissione di bolletta integrativa nell'anno in corso o nell'anno successivo.

Articolo 12 - Rinnovo iscrizione all' Elenco Comunale Compostatori.

- L'iscrizione all'Elenco Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all' Elenco Comunale Compostatori.

Articolo 13 - Verifiche e controlli

- L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
- L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale che controllano puntualmente che gli utenti iscritti all'Elenco dei Compostatori non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Il primo controllo in ogni caso dovrà

avvenire obbligatoriamente entro sei mesi dall'attivazione dell' attività di compostaggio autorizzata.

- L'amministrazione comunale potrà individuare ulteriori figure addette al controllo (tramite ad esempio appositi protocolli d'intesa con soggetti esterni, associazioni di volontariato etc.). Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
- Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Elenco Comunale Compostatori dalla data del primo controllo con conseguente cessazione delle agevolazioni a decorrere dalla data del sopralluogo. Nel caso che gli utenti, iscritti all'Elenco conferissero al Circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.
- L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività d'ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o fossero inadempienti l'Amministrazione dispone la cessazione della riduzione applicata.

Articolo 14 – Rinvio

- Per tutto quanto non previsto in questo regolamento, si fa rinvio alle principali leggi vigenti in materia.

Articolo 15 - Norme transitorie e finali

- Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Articolo 16 - Allegati

- Modello A: richiesta di adesione al compostaggio domestico;
- Modello B : richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico;
- Modello C: modulo di sopralluogo
- Manuale di compostaggio domestico